



CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE

(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d'Argento al Valor Militare)

PROVINCIA DI VENEZIA

Ufficio Affari Istituzionali

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE

Allegato alla delibera di C.C. n.165 del 30/10/1995
Modificato con delibera di C.C. n.49 del 20/04/1999
Modificato con delibera di C.C. n.33 del 03/03/2003
Modificato con delibera di C.C. n.10 del 31/01/2005

TITOLO I - Finalità e modalità d'intervento

Art.1 Finalità

Il presente regolamento disciplina la partecipazione all'attività amministrativa dei cittadini e degli altri soggetti a ciò abilitati dallo Statuto e dai Regolamenti, sia singoli, sia appartenenti a libere forme associative ed organizzazioni di volontariato, ovvero costituiti nelle Consulte Comunali, al fine di migliorare il rapporto tra gli organi elettivi ed i cittadini stessi.

Art.2 Livelli di partecipazione

In applicazione delle norme contenute nello Statuto, ed in particolare degli artt. 5,6,34,35,36 e 50, vengono individuati tre livelli di partecipazione alla vita ed all'attività del Comune:

a) Partecipazione diretta dei cittadini: quella che si riferisce alla consultazione della popolazione, ai referendum, alle istanze, petizioni e proposte, all'informazione ed all'accesso agli atti amministrativi, nonché quella riguardante l'intervento negli atti amministrativi. Questo livello viene disciplinato in parte con il presente regolamento, in parte con il regolamento consiliare (istanze e petizioni) o con appositi regolamenti.

b) Partecipazione delle associazioni: oltre al momento consultivo, che potrà essere diretto, o, normalmente, effettuato attraverso lo strumento della consulta, le associazioni potranno avvalersi di eventuali sostegni da parte del Comune, di informazioni sull'attività degli organi e dei servizi comunali, stipulare apposite convenzioni per la gestione di pubblici servizi ed essere iscritte all'albo dell'associazionismo.

c) Partecipazione delle consulte: rappresentando il riferimento privilegiato di consultazione per il Consiglio e la Giunta, esse sono insieme momento di conoscenza delle problematiche inerenti il loro settore di intervento od il loro territorio di riferimento e momento di collaborazione con gli organi comunali.

Art.3 Modalità di partecipazione

Le modalità di partecipazione, suddivise nei tre livelli, sono disciplinate dal presente e da altri regolamenti. La consultazione è sempre facoltativa e disposta dagli organi

comunali competenti.

Autonomamente Consulte ed Associazioni possono formulare indicazioni e suggerimenti su temi, rientranti nei loro ambiti di interesse ed aventi rilevanza per l'attività amministrativa e per la comunità.

TITOLO II - Partecipazione diretta dei cittadini

Art.4 Intervento del Comune

Il Comune favorisce l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

Art.5 Modalità di partecipazione dei cittadini

Le modalità previste dallo Statuto per la partecipazione diretta del cittadino sono:

- l'intervento nel procedimento amministrativo, disciplinato dall'apposito regolamento, ai sensi della Legge 241/90.
- la formulazione di proposte per l'adozione di atti amministrativi, disciplinata dal Regolamento Consiliare.
- la formulazione di istanze e petizioni.
- il diritto di accesso e di informazione, disciplinato dall'art. 22 e seguenti del presente Regolamento.
- la consultazione da parte degli organi comunali, al fine di acquisire elementi utili alle scelte di propria competenza, disciplinata dall'art. 24 del presente Regolamento.
- il referendum consultivo, disciplinato dall'apposito Regolamento.

Art.6 Presentazione di istanze e petizioni

Ai sensi dell'art. 46 dello Statuto Comunale possono essere presentate dai cittadini in forma singola o associata con le seguenti modalità:

- dovranno essere redatte in forma scritta e contenenti tutti gli elementi atti ad evidenziare il contenuto dell'istanza o petizione ed indirizzate al Sindaco;
- dovranno essere sottoscritte dai presentatori e inoltrate attraverso l'Ufficio Protocollo del Comune.

Le istanze e petizioni verranno trasmesse dal Sindaco in copia all'organo comunale competente e seguiranno l'iter previsto nello Statuto e nel Regolamento Consiliare.

Art.7 Proposte

Le proposte inerenti la competenza di tutti gli organi comunali vanno inoltrate con le modalità precisate dall'articolo 47 dello Statuto Comunale e dall'art. 11 del Regolamento Consiliare.

In caso di rigetto da parte degli organi interessati, da pronunciarsi entro novanta giorni dalla presentazione, la risposta dovrà contenere la motivazione del rigetto.

Tale risposta verrà inviata con lettera al primo dei sottoscrittori.

Art.8 Informazione dei cittadini

L'Amministrazione Comunale promuove l'informazione preventiva della cittadinanza sui propri programmi e sulle loro linee concrete di attuazione, in particolare se riguardanti infrastrutture e servizi o significative modifiche del territorio. A tale scopo potrà utilizzare i canali di volta in volta più idonei.

TITOLO III - Partecipazione delle Associazioni

Art.9 Generalità

1. Il Comune assicura la partecipazione alla vita delle istituzioni comunali delle associazioni che perseguono finalità proprie anche dell'Amministrazione o comunque ritenute apprezzabili dall'Amministrazione, il cui funzionamento sia retto da un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e, ove prescritto, la regolare tenuta degli atti contabili e che abbiano un'adeguata rappresentatività nell'ambito di competenza.

2. Il Comune promuove e sostiene lo sviluppo dell'associazionismo, con facoltà di affidare allo stesso anche compiti di pubblico interesse, nel rispetto della legislazione vigente e secondo criteri di efficacia e solidarietà, prevedendo, ai sensi del seguente art. 13 i requisiti per l'affidamento e le forme di controllo dei risultati di gestione.

Art.10 Albo delle associazioni

1. In applicazione dello Statuto e del presente Regolamento, viene istituito "L'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI". Possono iscriversi a tale albo tutte le Associazioni purché non siano considerate proibite ai sensi dell'art.18 della Costituzione, non abbiano

scopo di lucro, siano dotate di un ordinamento interno come previsto al primo capoverso dell'articolo precedente.

Le Associazioni che intendano intrattenere rapporti collaborativi con l'Amministrazione Comunale devono obbligatoriamente iscriversi.

2. L'albo deve riportare i dati e gli elementi necessari per stabilire la natura, il campo di attività, il metodo di funzionamento di ciascuna associazione ed organismo.

Gli uffici del Comune incaricati della tenuta dell'Albo possono esercitare attività di verifica allo scopo di accertare la veridicità dei dati e degli elementi forniti.

3. Le associazioni che si iscrivono all'Albo devono, di norma, avere la loro sede principale nel territorio del Comune.

Eventuali eccezioni, motivate dalla rilevante attività svolta dall'Associazione richiedente all'interno del Comune, verranno prese in esame in sede di ammissione da parte della Commissione dei Capigruppo.

Art.11 Tenuta dell'Albo

1. Il registro dell'Albo è tenuto presso la Segreteria del Comune. E' ammesso che il registro possa essere anche su supporto magnetico.

2. Il registro dell'Albo delle Associazioni viene, di norma, aggiornato entro il 31 Marzo di ogni anno.

Art.12 Agevolazioni

Il Comune agevola le associazioni con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti dalla normativa vigente.

Art.13 Gestione di servizi

1. Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, il Comune può stipulare apposite convenzioni con associazioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative.

2. Requisiti per l'affidamento del servizio sono:

- la caratteristica di "rilevante interesse collettivo" attribuita all'Associazione dalla Giunta, sentita la Commissione Consiliare competente, all'atto dell'affidamento del servizio. L'atto di affidamento del servizio riporta la motivazione per cui l'associazione è considerata di rilevante interesse collettivo.

- le caratteristiche di non avere scopo di lucro, di essere dotate di un ordinamento interno che stabilisca

l'eleggibilità alle cariche sociali e di tenere regolari atti contabili.

3. Qualora, nello stesso settore di intervento, siano disponibili per la gestione del servizio pubblico, o di pubblico interesse, o per la realizzazione dell'iniziativa, più associazioni, in possesso tutte dei requisiti previsti ed operanti nel territorio del Comune, verrà fatta tra i richiedenti una gara per l'aggiudicazione. Elementi da considerare in fase di confronto delle offerte saranno, oltre all'economicità del servizio, anche il rilievo sociale della proposta organizzativa, il coinvolgimento per la realizzazione della stessa di disabili, anziani, minori o rappresentanti di categorie che abbisognano di sostegno.

4. Il Comune assicura, tramite i propri uffici, idonee forme di controllo dei risultati di gestione. Il mancato rispetto, da parte dell'Associazione, degli impegni assunti in sede convenzionale comporterà la decadenza della convenzione stessa, nei casi più gravi, o la modifica dei corrispondenti obblighi del Comune, nel caso il mancato rispetto sia solo parziale.

TITOLO IV - Partecipazione delle Consulte

Art.14 Istituzione delle Consulte

1. Ai sensi dello Statuto Comunale, il Comune attiva con motivata deliberazione del Consiglio Comunale l'istituzione di Consulte su specifici argomenti.

All'atto dell'istituzione il Consiglio determina l'argomento di cui la Consulta in oggetto deve occuparsi, ne stabilisce la composizione e fissa la scadenza per il rinnovo della stessa; può altresì indicare quesiti specifici su cui viene chiesto il parere della istituenda Consulta e fissare un termine massimo per acquisirlo.

2. Nello stabilire la composizione delle Consulte il Consiglio segue il criterio di ampliare al massimo la partecipazione dei soggetti, in particolare associazioni o enti, interessati all'argomento o competenti su di esso, ed il criterio della rappresentatività dei soggetti chiamati a farne parte.

L'ammissione di nuovi membri è deliberata dal Consiglio Comunale.

3. Delle Consulte fanno in ogni caso parte, in qualità di osservatori, un Assessore delegato del Sindaco e due rappresentanti eletti dal Consiglio all'interno del proprio seno, garantendo la presenza della minoranza.

Art.15 Presidenza delle Consulte

1. la seduta di insediamento della Consulta è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, entro e non oltre 30 gg. dopo l'istituzione della stessa; lo stesso la presiede fino all'elezione del Presidente della Consulta.

2. Le Consulte eleggono, di norma nella seduta di insediamento, un Presidente e due Vicepresidenti scelti tra tutti i partecipanti con esclusione dei rappresentanti nominati dal Sindaco e dal Consiglio. L'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti avviene congiuntamente con votazione segreta e a maggioranza dei membri. Sono Vicepresidenti i candidati secondo e terzo classificato. In caso di dimissioni del Presidente o di Vicepresidenti essi rimangono in carica fino all'elezione dei successori che avverrà, di norma, nella seduta seguente.

Il Presidente ed i Vicepresidenti stabiliscono l'ordine dei lavori della Consulta.

Il Presidente convoca le riunioni della Consulta; dirige i lavori durante le sedute; ne sottoscrive gli atti e rappresenta la Consulta nei suoi rapporti con il Comune e con i soggetti esterni.

Il Presidente assegna ad uno dei Vicepresidente il compito di verbalizzare le sedute della Consulta.

Art.16 Compiti delle Consulte e modalità di riunione

1. Le Consulte presentano annualmente al Sindaco ed al Consiglio Comunale una relazione sulle tematiche di cui si occupano. Le Consulte possono inoltre essere esplicitamente richieste, su specifiche questioni inerenti alle tematiche di cui si occupano, di un parere da parte del Sindaco e della Giunta o da una parte del Consiglio.

2. Per adempiere a queste loro funzioni si riuniscono almeno tre volte all'anno.

Le sedute sono valide quando ad esse presenza la metà più uno degli aventi diritto. I membri assenti ingiustificati a tre successive riunioni sono considerati decaduti.

Le decisioni della Consulta sono prese con votazione palese a maggioranza dei presenti.

Art.17 Rapporti tra le Consulte e gli Organi del Comune

1. Il Sindaco e la Giunta possono richiedere alle Consulte un parere su specifici argomenti di competenza delle stesse indirizzando la richiesta al Presidente della Consulta che la mette nell'ordine dei lavori nella riunione immediatamente successiva.

2. Il Consiglio Comunale può richiedere il parere delle Consulte su specifici argomenti di competenza delle stesse: mediante l'approvazione di un ordine del giorno; mediante una richiesta della Commissione dei capigruppo o mediante la richiesta della Commissione Consiliare competente nella materia in questione. Tale richiesta è trasmessa dal Presidente della Consulta che la mette all'ordine dei lavori nella riunione immediatamente successiva.

Art.18 Organi delle Consulte

1. Gli organi delle Consulte sono: l'Assemblea e il Presidente.

2. L'Assemblea è composta dai rappresentanti delle Associazioni o degli Enti aderenti alla Consulta. Tutti i rappresentanti hanno diritto di voto fatti salvi i rappresentanti delegati di organi territoriali, sovracomunali aventi diritto di partecipazione. I consiglieri comunali e gli assessori possono partecipare alla consulta senza diritto di voto. Gli amministratori di Consorzi od Aziende speciali alle quali partecipa il Comune ed i dipendenti del Comune di detti enti ed organismi non possono essere componenti della consulta.

Dovrà essere prevedibile nell'ambito delle consulte la rotazione delle rappresentanze dei singoli incarichi che non potranno ricoprire tale incarico non più di due volte consecutive, fatto salvo i rappresentanti, i delegati di Organi sovracomunali, territoriali, provinciali aventi diritto di partecipazione.

3. L'Assemblea si riunisce almeno 3 volte all'anno per valutare lo stato delle attività di propria competenza. Si riunisce per convocazione del Presidente da trasmettersi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione o su richiesta di un quinto dei membri con la precisazione in ogni caso dell'ordine del giorno. L'Assemblea dovrà, inoltre, riunirsi su richiesta dell'Amministrazione Comunale qualora sia necessario l'espressione di un parere.

4. Il Presidente viene eletto tra i componenti della Consulta, a voto segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Nel caso nessun componente ottenga, nella prima votazione la

maggioranza assoluta, verrà fatta nella stessa seduta una seconda votazione di ballottaggio tra i 2 componenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti nello scrutinio precedente. In caso di parità di voti verrà ammesso al ballottaggio il più anziano d'età.

Nel ballottaggio è sufficiente la maggioranza semplice, cioè la metà più uno dei voti validi.

5. Spetta al Presidente, oltre alla convocazione prevista dal precedente comma 3, anche la rappresentanza della consulta in caso di convocazione di urgenza da parte del Sindaco o del Consiglio Comunale. Il Presidente dovrà altresì comunicare agli organi competenti le decisioni dell'Assemblea.

6. Il Presidente si avvale di un Ufficio di Presidenza composto dai due Vice Presidenti.

7. L'Ufficio di Presidenza ha funzioni di coordinamento nell'attività della Consulta ed inoltre ha il compito di raccogliere i pareri, le istanze, le petizioni che emergono dai lavori dell'Assemblea, nonché di trasmetterli agli Organi amministrativi competenti.

8. I componenti di ciascuna consulta che non intervengono per tre sedute consecutive ai lavori della Consulta stessa, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dalla consulta medesima. Alla surroga si provvede con le modalità previste per la nomina.

9. Possono designare i componenti all'Assemblea delle Consulte le Associazioni iscritte all'Albo dell'Associazionismo, di cui all'art. 10 del presente Regolamento, le organizzazioni riconosciute a livello nazionale, regionale o provinciale.

Art.19 Attività delle Consulte

1. Le Consulte collaborano, attraverso il loro Presidente, all'attività del Comune.

2. Le Consulte presentano al Sindaco proposte, istanze, petizioni che vengono da quest'ultimo trasmesse alla Commissione Consiliare competente per l'istruttoria preliminare ed alla Giunta Comunale per conoscenza. La Commissione, con la partecipazione del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia, decide circa l'ammissibilità della proposta per l'ulteriore esame di merito del Consiglio o della Giunta. Se la decisione fosse negativa, essa viene comunicata motivatamente alla Consulta proponente, entro trenta giorni dalla data di presentazione. Se la decisione fosse positiva viene trasmessa, per competenza, al Consiglio od alla Giunta, che provvederanno a dare esito a quanto proposto o richiesto ed a far conoscere, in caso di diniego, le motivazioni.

La decisione è adottata nella prima riunione successiva all'invio della pratica da parte della Commissione Consiliare e, comunque, entro sessanta giorni dall'invio stesso.

Art.20 Consulte territoriali

1. Il Comune, ai sensi dell'art.35, 3° comma, dello Statuto può promuovere la formazione di consulte su base territoriale, sia su specifica richiesta di un congruo numero di residenti, che garantiscano la rappresentatività di zone precise del territorio, sia su autonoma iniziativa del Consiglio Comunale, qualora ne ravvisi la necessità.

2. Tali consulte potranno dibattere tutti i temi inerenti il territorio di loro riferimento e formulare proposte all'Amministrazione Comunale.

A sua volta l'Amministrazione Comunale potrà sentire le Consulte Territoriali su rilevanti argomenti di interesse delle stesse.

3. Organi della Consulta Territoriale sono il Presidente e l'Assemblea dei cittadini.

L'Assemblea nomina nel suo seno, a maggioranza assoluta ed a voto palese, il Presidente.

TITOLO V - Diritto di accesso e di informazione

Art.21 Modalità

Il Comune, al fine di rendere effettivo il diritto all'informazione ed all'accesso agli atti dell'ente locale e di facilitare la partecipazione alla vita associata:

a) disciplina, con provvedimento della Giunta Comunale che verrà comunicato al Consiglio Comunale, il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e di diritti;

b) individua all'interno dell'organizzazione comunale, un servizio dedicato all'informazione ed alla comunicazione da e con i cittadini. Presso tale servizio inoltre i cittadini potranno prendere visione di ogni proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, contestualmente al deposito dell'atto presso la Segreteria Generale;

c) coordina con l'attività di informazione direttamente gestita dal Comune quella eventuale di altri servizi propri (biblioteca civica, scuole, informagiovani ecc.) e di altri enti (Regione, Provincia), operanti nel territorio.

Art.22 Applicazione della Legge 241/90

L'attività di informazione, intesa come risposta al diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle notizie ed agli atti in possesso dell'Amministrazione, non può essere in nessun caso sostitutiva di quella disciplinata dalle disposizioni della Legge 7.8.90 n. 241 e dal relativo regolamento applicativo sulla partecipazione ai procedimenti amministrativi.

TITOLO VI - Consultazione dei cittadini da parte degli organi comunali

Art.23 Modalità di consultazione

1. In applicazione dell'art.50 dello Statuto, il Comune, al fine di acquisire elementi utili alle scelte degli organi comunali su materie di esclusiva competenza locale, può consultare direttamente la popolazione.

2. A differenza del referendum, la consultazione diretta dei cittadini può essere operata solo su iniziativa degli organi comunali, Giunta o Consiglio.

3. La Giunta od il Consiglio Comunale promuovono la consultazione approvando una deliberazione in cui viene individuato il quesito, sia a domanda semplice (si/no), che plurima, da sottoporre a consultazione popolare. Nella stessa deliberazione vengono anche decisi le modalità e i tempi di svolgimento della consultazione, la sede o le sedi in cui la stessa avrà luogo.

4. Il Sindaco, nella seduta immediatamente successiva allo svolgimento della consultazione, da' comunicazione al Consiglio comunicazione dell'esito della stessa. Ugualmente viene inserito l'esito della consultazione nel provvedimento amministrativo cui la stessa si riferisce.

5. L'Amministrazione Comunale comunica ai cittadini l'esito della consultazione, sia avvalendosi degli ordinari strumenti (Albo pretorio e bacheche comunali), sia attraverso comunicati stampa od altro mezzo idoneo.

TITOLO VII - Norme finali

Art.24 Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio allo Statuto Comunale al Codice Civile ed alla legislazione nazionale e regionale vigente, in quanto applicabile.

Art. 25 Norma transitoria

La prima convocazione per le nomine dei rappresentanti delle consulte a tutte le associazioni (iscritte all'albo), sarà fatta entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento a cura dell'assessore preposto.